

L.R. 26 febbraio 2004, n. 3⁽¹⁾ - Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.

Art. 1

1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionali per le Province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due province, Carbonia-Iglesias e del medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 febbraio 2004, n. 7.